



COMUNE DI BINASCO

Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 31/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE (CANONE MERCATALE). DECORRENZA 1° GENNAIO 2021. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno DUEMILAVENTUNO addi TRENTUNO del mese di MARZO ore 21:00, con la presenza del Sindaco nella Sala Consiliare ed in videoconferenza per i Consiglieri ed il Vice Segretario Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Nome	Presenza	Assenza
1	BENVEGNUM' RICCARDO	SI	
2	CASTALDO LIANA	SI	
3	ROGNONI LUCIA ANTONIA	SI	
4	ROGNONI RUGGERO	SI	
5	LEO ROSSELLA	SI	
6	CICERI EMANUELE	SI	
7	ORLANDI SILVIA	SI	
8	TORESANI ALBA GIOVANNA	SI	
9	BUSSETTI GIAN CARLO	SI	
10	MAGGIO GIANLUCA	SI	
11	VECCHI MARIO	SI	
12	ANDREOSSO MATTIA	SI	
13	SEMPLICI PAOLA BAMBINA	SI	

TOTALI 13 0

Assiste l'adunanza Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Cristiana Gallenca la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Riccardo Benvegnù assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE (CANONE MERCATALE). DECORRENZA 1° GENNAIO 2021. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale;

Richiamato il DPCM 08/03/2020 che ha previsto siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19;

Richiamato l'art. 73, comma 1, del DL 18/2020 che testualmente recita:

“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità di svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 25/03/2020 ad oggetto: “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riunioni del Consiglio e della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”;

Richiamato il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 190 del 30/07/2020, ad oggetto “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

Dato atto che, con D.L. 83/2020 sopra citato, i termini di cui all'art. 73 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24/04/2020, n. 27, sono stati prorogati sino al 15 ottobre 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 3, del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 che ha modificato l'art. 1, comma 3, lett. a) del citato D.L. n. 83/2020 sostituendo le parole “15 ottobre 2020” con “31 gennaio 2021”;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020 che, richiamate le disposizioni normative sopra citate, specifica che la facoltà degli Enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza rimane quella dettata dall'art 73 del D.L. n. 18/2020, anche laddove tale modalità non sia prevista nel relativo regolamento di funzionamento dell'organo collegiale, purché sia assicurata l'osservanza delle misure tecniche idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e regolarità delle riunioni;

Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza, anche da postazioni diverse;

Dato atto che nella presente seduta:

- è stato consentito al Sindaco di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- è stata disposta la registrazione della seduta in videoconferenza attraverso l'applicativo gratuito denominato "zoom".

Si procede all'esame.

PREMESSO che l'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

PREMESSO CHE :

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 816 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.Lgs 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*.

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 Dicembre 2019, articolo 1 comma 837 *“A decorrere dal 1° Gennaio 2021 i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 del medesimo art.1 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di*

occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147”;

VISTO il comma 847 del medesimo art. 1 “ *Sono abrogati i capi I e II D.Lgs n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del D.lgs n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del D.lgs 6 maggio 2011, n. 68”.*

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede i contenuti del regolamento che il Comune deve adottare per disciplinare il suddetto canone;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo Canone unico patrimoniale e il nuovo Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale” composto da n. 74 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante, .

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i*

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento».

PRESO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 gennaio 2021, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali, al 31 Marzo 2021;

VISTO il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (cosidetto Decreto Sostegni), il quale dispone all'art 30 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è ulteriormente differito al 30 aprile 2021.

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rilasciati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, allegati al presente atto quale parte integrante;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL e successive modificazioni;
- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

Intervengono il Sindaco ed i Consiglieri Vecchi e Andreosso.

Con voti

FAVOREVOLI : 9

CONTRARI : 0

ASENUTI : 4 (Andreosso, Maggio, Vecchi, Semplici)

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (Canone mercatale), approvando contestualmente il “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale”, composto da n. 74 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante.

2. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

3. DI ABROGARE, conseguentemente:

- il “Regolamento Comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (TOSAP)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22/11/2017 e successive modificazioni;

- il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sulle Pubbliche Affissioni”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2018, con tutte le successive modifiche ed integrazioni.
- il “Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2013.

4. **DI DARE ATTO** che il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze -, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con successiva votazione, resa nelle forme di legge;

FAVOREVOLI : 9

CONTRARI : 0

ASENUTI : 4 (Andreosso, Maggio, Vecchi, Semplici)

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 21.34 il Consiglio viene sospeso.

Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico/digitale

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Riccardo Benvegnù /Aruba PEC

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana Gallenca /Aruba PEC